



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF177

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	CORRISPETTIVI DA TICKET RESTAURANT CON E-FATTURA - CHIARIMENTI
RIFERIMENTI	RISPOSTA 394/2019 - D.M. 10/05/2019; D.M. 7/12/2016; PROVV. 26/10/2016 – RF FLASH 125/2019
CIRCOLARE DEL	08/10/2019

***Sintesi:** in un recente Interpello l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in relazione agli obblighi di certificazione telematica delle prestazioni di servizio poste in essere dei soggetti assimilati ai dettaglianti:*

- anche prestazione di servizio non incassate devono essere trasmesse telematicamente
 - la fattura emessa successivamente comporterà un disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata in via periodica di cui Agenzia terrà conto nell'effettuazione dei controlli delle liquidazioni.
- Il caso rappresentato riguarda il pagamento tramite ticket restaurant, ma va generalizzato a qualsiasi prestazione di servizio non incassata al momento della sua ultimazione.*

Come noto, l'art. 2 co. 1 del D.lgs. 127/2015 prevede:

- ➔ l'obbligo di **memorizzazione** elettronica e **trasmissione** telematica dei **dati dei corrispettivi giornalieri**
- ➔ per i **"dettaglianti" e soggetti assimilati**, che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 Dpr 633/72 con decorrenza dal **1/07/2019** per coloro che hanno dichiarato nel mod. Iva 2019 un volume **d'affari 2018 superiore ad € 400.000 (dal 1/01/2020 per gli altri soggetti)**.

Dal momento in cui subentra il citato obbligo, la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica:

- a) **sostituisce gli obblighi di registrazione** ex art. 24 c. 1 Dpr 633/72 (per tali contribuenti, non esiste più il registro dei corrispettivi cartaceo)
- b) l'obbligo di **certificazione fiscale** dei corrispettivi:
 - viene assolto tramite il rilascio del **"documento commerciale"**
 - rimane l'obbligo di emissione della fattura elettronica su richiesta del cliente.



Esoneri: a fronte di tale situazione generalizzata:

- il **DM 10/05/2019** ha previsto gli esoneri riferiti alle tipologie di attività svolte (RF flash 092/2019); si tratta di un **esonero temporaneo** (fino al 31/12/2019) che interessa le attività in passato già esonerate dall'emissione dello scontrino/ricevuta fiscale
- è possibile, per un **periodo transitorio di 6 mesi** decorrente dal momento in cui per l'impresa ricorra l'obbligo della certificazione telematica, continuare ad emettere lo **scontrino/ricevuta fiscale**, che assolve agli obblighi di "memorizzazione elettronica", dovendosi poi procedere alla trasmissione telematica tramite l'apposita procedura (dal portale Fatture e corrispettivi) istituita con Provv. 4/07/2019

Peraltro, l'impresa può decidere di sostituire la certificazione telematica con l'emissione di fattura elettronica da emettere negli stessi termini previsti per la certificazione del corrispettivo, e cioè non oltre il momento:

- ✓ della consegna dei beni
- ✓ della ultimazione della prestazione di servizi.

Laddove la fattura sia emessa successivamente, non potrà sostituire la certificazione del corrispettivo, ponendosi così il problema analizzato di seguito del "corrispettivo con fattura"; ciò avviene nel caso in cui:

- ✓ la fattura sia emessa nei 12 gg a disposizione dell'emittente o ci si avvalga della fatturazione differita (in entrambi i casi il momento impositivo è già scattato)
- ✓ si emetta fattura a fronte di servizi non ancora incassati (il momento impositivo non è ancora scattato).

CORRISPETTIVO CON FATTURA

Nel caso in cui il dettagliante emetta sia lo scontrino che la fattura, anche in vigenza dei corrispettivi "cartacei" (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) si è posto il problema di evitare di duplicare il debito per Iva (ed i ricavi ai fini dei redditi).

CORRISPETTIVI "CARTACEI"

Al fine di evitare la duplicazione dell'Iva debito, l'Agenzia delle Entrate (CM 249/1996; CM 97/1997 e Interpello 7/2019) aveva avuto modo di chiarire che:

- ➔ i **corrispettivi giornalieri** vanno **annotati al netto dei ricavi delle fatture emesse**
- ➔ così da evitare la duplicazione del debito in sede di liquidazione periodica.

Esempio1

Il sig. Rossi, ristoratore, ha in essere una serie di convenzioni con delle aziende per la somministrazione dei pasti ai loro dipendenti; a tal fine l'imprenditore procede come segue:

- ✓ all'ultimazione del pasto: emette una ricevuta fiscale "a credito" al fine di certificare il corrispettivo; a tal fine utilizza uno specifico reparto del registratore di cassa
- ✓ a fine mese: emette la fattura che riepiloga tutte le ricevute fiscali emesse e non incassate, attendendo il pagamento delle prestazioni.

A fine giornata l'imprenditore riconcilia le risultanze di cassa sommando gli importi di tutti i "reparti" del registratore di cassa.

In sede di compilazione del registro Iva l'imprenditore:

- non include tra le operazioni attive il reparto riferito ai corrispettivi non incassati
- liquida l'Iva a debito secondo le risultanze del registro dei corrispettivi (soli corrispettivi incassati) unitamente al debito derivante dal registro delle fatture emesse.

N.B.: la CM 97/2997, a chiarimento delle semplificazioni introdotte dal Dpr 696/1996, ha ritenuto che:

- ✓ ove il ristoratore stipuli una **"convenzione"** (atto scritto) col datore di lavoro per l'erogazione dei pasti
- ✓ **non è obbligatoria la certificazione** del corrispettivo, potendosi procedere con la sola emissione della fattura (rimane l'obbligo di fornire la prova di ciò in caso di eventuale verifica della Gdf in capo agli avventori, nelle vicinanze dell'esercizio).

Ciò evita il problema di cui sopra (non viene utilizzato alcun particolare "reparto") e si tratta di una soluzione che, nel periodo transitorio, potrà essere adottata anche in presenza di obbligo dei corrispettivi telematici.

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Con l'**avvento dei corrispettivi telematici** si è, di fatto, introdotto un "interlocutore ufficiale" in tale flusso, costituito dall'SDI cui occorre comunicare i corrispettivi telematici giornalieri.

A tal fine si è fin da subito rilevato il fatto che i Registratori telematici non prevedevano alcuna possibilità di non effettuare l'invio dei dati riferiti a tutti i "reparti" del registratore di cassa; dunque:

- ➔ dovendo comunicare tutti i corrispettivi, anche quelli riferiti a prestazioni non incassate
- ➔ si è posto il dubbio su come comunicare allo SDI il fatto che su questi ultimi non dovesse essere liquidata alcuna imposta a debito.

Con la **Risposta n. 394/2019** l'Agenzia ha fornito chiarimenti nel merito, in seguito ad interpello presentato dal contribuente.

Nota: la questione sollevata riguarda l'utilizzo dei **tickets restaurant** al fine di "pagare" la somministrazione del pasto ricevuta; tuttavia la questione è del tutto analoga per le somministrazioni effettuate in ragione di una convenzione stipulata con l'impresa, a nulla rilevando il soggetto a cui la fattura del ristoratore viene inviata (che nel caso del ticket restaurant dell'ente gestore dei ticket, non il datore di lavoro).

In primo luogo l'Agenzia conferma che i Registratori telematici

- ➔ **non prevedono la possibilità di non effettuare l'invio di una o più operazioni "certificate", ancorché non incassate**
- ➔ ciò deriva dal fatto che:
 - il **Provvedimento 28/10/2016** (che regola l'intero flusso dei corrispettivi telematici, nonché i requisiti tecnici dei Registratori telematici), nell'ambito delle Specifiche tecniche
 - **non ha previsto la possibilità di evitare l'invio di un corrispettivo emesso**, a nulla rilevando se si tratti della certificazione di un servizio non incassato (come per l'utilizzo di ticket restaurant).

Ciò comporta il fatto che:

- **l'importo complessivo dei corrispettivi telematici** trasmessi **include anche tali prestazioni**
- che non generano un debito Iva (in quanto non incassate, non è scatta il momento impositivo dell'art. 6 Dpr 633/72).



Nota: in sostanza, ci si trova in una situazione nella quale (se non si opta per la certificazione cartacea nel periodo transitorio):

- ✓ il "registro dei corrispettivi" è, di fatto, gestito dall'SDI, e non più dal contribuente
- ✓ quest'ultimo non potrà quindi "annotare" i corrispettivi al netto dei ricavi delle fatture emesse, secondo la procedura chiarita in passato dall'Agenzia delle Entrate.

I CONTROLLI DELL'AGENZIA

Quale conseguenza di quanto sopra chiarito, l'SDI evidenzierà una situazione in cui il debito per Iva "appare" composto:

1. in parte dal debito risultante dalle fatture elettroniche emesse
2. ed in parte dei corrispettivi dell'esercente, che includono quelli non incassati.

A questo punto l'Agenzia:

- ➔ in primo luogo: ribadisce che:
 - **l'Iva effettivamente dovuta non può tenere in considerazione l'importo dei corrispettivi delle prestazioni di servizio non incassate**
 - spetta, dunque, all'esercente escludere tali importi dalla liquidazione periodica, facendovi partecipare la sola Iva derivante dalle fatture emesse (dovendo gestire un proprio "registro dei corrispettivi" ad uso interno, diverso da quello "telematico" costituito dalle risultanze dell'SDI)
- ➔ in secondo luogo chiarisce che tale principio **"sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente"**.



ATTENZIONE - PERIODO TRANSITORIO

Quanto sopra dovrebbe valere **anche nel caso in cui il ristoratore** dovesse avvalersi della possibilità di utilizzare ancora i **documenti cartacei nel periodo transitorio**; infatti:

- l'emissione del documento cartaceo sostituisce la memorizzazione elettronica
- mentre nulla cambia per la trasmissione telematica, dovendosi, pertanto, ritenere vadano comunicati anche i corrispettivi dei servizi non incassati (a differenza di come operavano in passato).

DOCUMENTO COMMERCIALE

A tal fine si noti che, nell'ambito degli **Allegati al citato Provv. 28/10/2016**, viene espressamente previsto che il **campo "Ammontare"** relativo al totale giornaliero **"è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per il quale il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant"**.

Inoltre, nel Documento "Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici" del 9/05/2017 dell'Agenzia delle Entrate è chiarito che il documento commerciale

- deve espressamente indicare se il corrispettivo non è stato riscosso (per quanto il totale del corrispettivo figuri nella voce "Importo pagato")
- in calce al documento commerciale va indicata l'adozione di alcune particolari modalità di pagamento, tra cui il pagamento tramite assegno o tramite ticket restaurant.

CONCLUSIONI

Si deve notare che l'**indicazione** di corrispettivo "non incassato":

- ➔ **non viene recepita dallo SDI**
- ➔ il quale non ne terrà conto nel momento in cui procederà ad effettuare i controlli sulle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti.

In tali situazioni è lecito attendersi una richiesta massiva di chiarimenti, tramite lettere di compliance.

Per tale motivo è auspicabile che in futuro l'Agenzia modifichi le procedure automatizzate, prevedendo la possibilità di "evidenziare" allo l'SDI la differenziazione tra la certificazione:

- di prestazioni di servizio non incassate (che non attribuiscono debito Iva)
- le cessioni di beni non incassate (che attribuiscono il debito Iva) a fronte delle quali sia stata successivamente emessa fattura, cioè l'altra situazione in cui è possibile una ulteriore "apparente duplicazione" dell'Iva (la FAQ n. 45 del 21/12/2018 dell'Agenzia ha ritenuto che in tal caso nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi del Documento commerciale, compilando il blocco informativo "AltriDatiGestionali"; tuttavia non è chiaro se ciò sarà sufficiente ad evitare la Lettera di compliance).

Esempio2

In relazione all'Esempio1 precedente, si ponga ora che ristoratore abbia l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

A fronte dell'incasso della somministrazione dei pasti tramite ticket restaurant emette il Documento commerciale che evidenzia tale modalità di pagamento.

In relazione al mese di settembre 2019, il contribuente ha rilevato:

- corrispettivi incassati: €. 50.000 + Iva a debito 5.000
- corrispettivi non incassati: €. 10.000 + Iva 1.000
- che ha proceduto a fatturare al 30/09/2019 (con Iva che si è resa a debito in tale momento).

Ha proceduto a trasmettere i corrispettivi per il **totale di €. 66.000** (iva inclusa), oltre ad avere inviato la fattura elettronica per il totale di €. 10.000 + Iva 10%.

In sede di liquidazione periodica:

- ✓ il contribuente porterà debito l'importo di €. 6.000
- ✓ mentre l'SDI potrà presumere un debito complessivo di €. 7.000



RISTORANTE "DA PINO"

Via Roma, 7 - 35130 PADOVA

P.I. 00353570659

Documento commerciale

n. 0004 del 15/09/2019 ore 13.15

Pasto completo "menù fisso"

TOTALE COMPLESSIVO: € 12,00

RT: 25IAT123456

Modalità di Pagamento:

tramite ticket Restaurant per €. 7

in contanti per la differenza di €. 5

ARRIVEDERCI E GRAZIE!

SUGGERIMENTO

Si deve notare che i **chiarimenti della CM 97/1997** vadano considerati **ancora validi** anche in seguito alla introduzione dei corrispettivi telematici; dunque si deve ritenere che:

- ⇒ il **ristoratore possa continuare ad evitare ad emettere il Documento commerciale** (superando fin dall'origine i problemi evidenziati in precedenza)
- ⇒ nel caso in cui **stipuli una convenzione** per la somministrazione in via continuativa dei pasti ai dipendenti del datore di lavoro (in caso di controllo della GdF andrà esibita la convenzione e andrà dimostrata il rapporto di lavoro dipendente del fruitore con l'impresa convenzionata).



Nota: al contrario tale soluzione non pare percorribile, quantomeno in via generalizzata, nel caso di adozione dei ticket restaurant (in cui non vi è una convenzione diretta tra il ristoratore e l'impresa che cede i ticket restaurant ai propri dipendenti).